

FRINGE BENEFIT: LE NOVITA' PER IL 2024

I fringe benefit sono una forma di retribuzione non monetaria rappresentata da beni, servizi o agevolazioni messi a disposizione del lavoratore (Art. 51 c. 3 del TUIR)



Rientrano nella categoria di fringe benefit, ad esempio, gli autoveicoli concessi ad uso promiscuo, i dispositivi quali cellulare, tablet, pc, gli immobili concessi in locazione o comodato, i buoni spesa.

La disciplina dei fringe benefit è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi anni. La finalità degli interventi normativi è stata rivolta soprattutto ad ampliare la soglia di non imponibilità fiscale e contributiva per sostenere il potere di acquisto delle

retribuzioni senza penalizzare le aziende aggravando il costo del lavoro.

Questi beni/servizi sono erogati in maniera volontaria da parte del datore di lavoro nel rispetto del limite di esenzione pari – per l'anno 2024 – a € 1.000 per la generalità dei lavoratori e € 2.000 per i lavoratori che dichiarano di avere figli fiscalmente a carico.

Ricordiamo che si considerano fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a € 4.000 e i figli di età superiore a 24 anni con reddito complessivo non superiore a € 2.840,51.

L'altra novità per il solo anno 2024 (oltre alla soglia di esenzione) riguarda la possibilità di erogare i fringe benefit sotto forma di rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per l'anno 2024 dunque, la normativa offre un ventaglio di possibilità molto più ampio rispetto agli anni passati ma è importante ricordare che il datore di lavoro non è obbligato ad erogare fringe benefit. Questi infatti possono essere corrisposti dal datore di lavoro in modo volontario, anche al singolo lavoratore, come trattamento ad personam.

È necessario però prestare molta attenzione alle somme erogate evitando in ogni modo di superare le soglie di esenzione previste in quanto, al loro sfioramento, l'intero importo erogato in qualità di fringe benefit sarà soggetto a tassazione e contribuzione.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO

www.pierlucaeassociati.it